



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

124 - 2024 - 2 - 404

LEGGE REGIONALE 5° FEBBRAIO 2024, N. 2

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 1

Intesa con lo Stato in materia di istruzione

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma organica in materia di istruzione e formazione, la Regione, tenuto conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche e insediative, dei collegamenti viari e di specifici elementi di svantaggio socio-economico dettati anche dalla condizione di insularità, secondo quanto disposto dall'articolo 119 della Costituzione, nonché da tassi di abbandono e dispersione scolastica superiori alla media nazionale, avvia le procedure di cui all'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) tramite la Commissione paritetica, al fine di definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie in essere nell'anno scolastico 2023-2024.

Art. 2

Organizzazione della rete scolastica regionale

1. Nelle more della definizione della procedura cui all'articolo 1 e anche in caso di suo esito negativo, la Regione, in attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997), degli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dell'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), nel rispetto dei principi fondamentali in materia di istruzione e dei parametri individuati dall'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 557 e 558, della legge 9 dicembre 2022, n. 197 (Ripubblicazione del testo della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"), corredato delle relative note, provvede autonomamente al dimensionamento della rete scolastica e alla programmazione dell'offerta formativa, attraverso l'adozione di un Piano annuale che tenga conto della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nel territorio regionale.

2. Il Piano annuale di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, entro il 30 novembre di ogni anno. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione motivata, può disporre un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni del termine di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, la procedura di approvazione del Piano di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi: massimo confronto interistituzionale e coordinamento delle istanze rappresentate nei piani provinciali al fine di creare un equilibrio territoriale. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 3

Interventi a sostegno delle istituzioni scolastiche

1. In via sperimentale e limitatamente all'anno scolastico 2024-2025, fermo restando il contingente organico determinato ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto delle peculiarità geografiche, geomorfologiche, orografiche, insediative, dei collegamenti viari e delle specifiche condizioni dei territori, anche sotto il profilo socio-economico, la Regione può stabilire, previa intesa con lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il mantenimento di un presidio con funzioni organizzative e gestorie, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione in base ai parametri di cui all'articolo 2, facendosi carico dei maggiori oneri connessi alla retribuzione e alle indennità, parametrata in 600 ore annue, del relativo personale da ripartire in sede di contrattazione d'istituto. Il suddetto presidio è costituito da un docente, che svolge le mansioni di collaboratore del dirigente scolastico, un assistente amministrativo e fino a tre collaboratori scolastici.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente per materia, definisce i criteri per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento delle relative risorse. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, pari a euro 1.996.778 per l'anno 2024 e ad euro 2.995.167 per l'anno 2025, si fa fronte con le seguenti variazioni nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2024-2026:

in aumento

missione 04 - programma 02 - titolo 1

2024	euro	1.996.778
2025	euro	2.995.167

in diminuzione

missione 01- programma 12 - titolo 2		
2024	euro	1.996.778
2025	euro	1.695.167
missione 20 - programma 03 - titolo 1		
2025	euro	1.300.000.

2. Dall'attuazione degli articoli 1 e 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).